

LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2026, N.1

MISURE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO MEDIANTE INTERVENTI IN AMBITO AEROPORTUALE E DI SOSTEGNO ALLA LOGISTICA E ALL'INTERMODALITÀ

LAVORI PREPARATORI

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 2392 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 2183 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità". A firma dei Consiglieri: Gordini, Paldino, Larghetti, Casadei, Massari

Oggetto n. 2393 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 2183 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità". A firma dei Consiglieri: Larghetti, Casadei, Burani, Trande, Lucchi

Oggetto n. 2394 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 2183 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità". A firma dei Consiglieri: Proni, Massari, Paldino, Calvano, Gordini, Casadei, Lucchi, Fornili, Carletti, Bosi

LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2026, N.1

MISURE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO MEDIANTE INTERVENTI IN AMBITO AEROPORTUALE E DI SOSTEGNO ALLA LOGISTICA E ALL'INTERMODALITÀ

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Cabina di regia per una strategia di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini
- Art. 3 Misure per la promozione del sistema aeroportuale regionale
- Art. 4 Tavolo permanente per la logistica sostenibile
- Art. 5 Misure per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci, lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità
- Art. 6 Clausola valutativa
- Art. 7 Copertura finanziaria
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1

Finalità

1. La Regione persegue lo sviluppo sostenibile socio-economico e turistico-commerciale, favorendo l'attrattività del sistema produttivo ed economico del territorio, promuovendo l'intermodalità fra il trasporto viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nonché l'accessibilità ai trasporti in linea con l'Agenda 2030 e la decarbonizzazione. Per tali finalità essa riconosce nei sistemi aeroportuali e logistici un fattore strategico per la competitività territoriale e un'infrastruttura abilitante all'integrazione delle filiere produttive e dei principali settori economici, inclusi turismo, commercio e servizi avanzati, con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale del territorio.

2. La Regione orienta le proprie politiche infrastrutturali e di mobilità per sostenere il posizionamento dell'Emilia-Romagna quale piattaforma europea di scambio, produzione e attrazione di flussi economici e turistici, valorizzando le eccellenze territoriali e rafforzando la connessione tra sviluppo economico, accessibilità e qualità dei territori. A tal fine persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire il collegamento tra gli aeroporti e i centri logistici regionali, le principali filiere produttive e i distretti industriali del territorio;

b) perseguire lo sviluppo sostenibile di prodotti turistici integrati legati alle eccellenze produttive regionali (agroalimentari, manifatturiere, culturali e creative);

c) qualificare la competitività delle filiere agroalimentari, manifatturiere e distributive attraverso la promozione di modelli innovativi nell'organizzazione dei consumi al fine di evitare gli impatti negativi, anche in relazione alla sicurezza sul lavoro;

d) sostenere l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali come porte di accesso ai sistemi territoriali e ai circuiti turistico-produttivi regionali, con l'obiettivo di promuovere un efficace coordinamento tra i programmi di sviluppo aeroportuali e la pianificazione della rete dei trasporti regionali per l'efficientamento del trasporto plurimodale multimodale delle persone e delle merci;

e) sviluppare proposte per azioni congiunte tra soggetti pubblici e privati per la valorizzazione economica, turistica e logistica dei territori sedi di aeroporti, in connessione con il sistema produttivo e dei servizi regionali;

f) favorire l'attrattività di nuovi investimenti, anche internazionali, attraverso la promozione integrata del sistema produttivo e turistico regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale;

g) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivo di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluvio-marittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;

h) incoraggiare e favorire l'uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluvio-marittima, rispetto al trasporto stradale;

i) incentivare il ricambio generazionale nell'ambito della distribuzione delle merci;

j) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in coerenza con i Piani di sviluppo strategico delle Zone Logistiche Semplificate.

Art. 2

Cabina di regia per una strategia di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini

1. Nel rispetto del Piano Nazionale Aeroporti, per una visione di sistema su scala regionale a garanzia dell'efficacia della pianificazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti di Parma, Bologna, Forlì e Rimini, è istituita una Cabina di regia con l'obiettivo di promuovere un efficace coordinamento tra i diversi enti e soggetti coinvolti, composta da:

a) Regione;

b) Comuni sede di aeroporti;

c) gestori aeroportuali;

d) APT Servizi di cui all'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica));

e) Unioncamere Emilia-Romagna.

2. Alle riunioni della Cabina di regia potranno essere invitati anche rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), dell'Ente Nazionale per l'Aviazione

Civile (ENAC), di ENAV e delle Università, nonché auditi altri soggetti interessati, in relazione agli argomenti trattati.

3. Il Presidente della Regione, sentiti gli assessori competenti in materia di trasporti e mobilità, turismo e sviluppo economico, nomina i componenti della Cabina di regia, che è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o da un suo delegato.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

5. Ai componenti della Cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

Art. 3

Misure per la promozione del sistema aeroportuale regionale

1. In attuazione e per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 481 a 484, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), la Regione assume a proprio carico gli oneri della tassa addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, a versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 aprile di ciascun anno, la spesa di euro 1.912.300.

3. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo del sistema aeroportuale, anche attraverso il sostegno al funzionamento a favore degli aeroporti con un traffico annuale fino a settecentomila passeggeri.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propri atti, stabilisce le modalità di intervento, nonché, nel caso di concessione di contributi, anche criteri, beneficiari e condizioni, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Art. 4

Tavolo permanente per la logistica sostenibile

1. Per promuovere e offrire supporto alle strategie di sviluppo sostenibile del sistema produttivo regionale contenute nei piani e nei programmi nazionali e regionali, nonché

perseguire il potenziamento del sistema logistico regionale attraverso lo sviluppo dei nodi intermodali e della piattaforma logistica regionale, è istituito il Tavolo permanente per la logistica sostenibile, con l'obiettivo di assicurare un efficace coordinamento tra i diversi enti e soggetti coinvolti anche attraverso la formulazione di proposte alla Giunta regionale, composto da:

- a) Regione;
- b) associazioni datoriali;
- c) sindacati di categoria;
- d) Unioncamere Emilia-Romagna.

2. Alle riunioni del Tavolo, in relazione agli argomenti trattati, saranno invitati i membri del cluster ER.I.C. (Emilia-Romagna Intermodal Cluster) o altri soggetti pubblici e privati interessati.

3. Il Presidente della Regione, sentiti gli assessori competenti in materia di trasporti e mobilità, lavoro e sviluppo economico, nomina i componenti del Tavolo, che è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico o da un suo delegato.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo.

5. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

Art. 5

Misure per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci, lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi di efficienza, competitività e sostenibilità del sistema logistico a servizio delle filiere produttive regionali, sostiene e promuove:

- a) il potenziamento del sistema logistico regionale costituito da Porto di Ravenna, interporti e poli intermodali;
- b) la realizzazione di interventi atti a garantire e migliorare l'accessibilità e la funzionalità multimodale degli esistenti e dei futuri poli logistici regionali;

c) l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale e trasbordato, di trasporto fluviale e fluvio-marittimo in partenza e in arrivo dai nodi logistici intermodali siti nel territorio regionale e sulle direttrici di transito regionale, nazionale e internazionale per compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria rispetto a quella stradale, nonché per abbattere gli extra costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali;

d) interventi volti a calmierare il costo del trasporto ferroviario delle merci ("sconto traccia") sulla rete regionale;

e) interventi volti a contribuire ad alleggerire i costi della manovra ferroviaria nei terminal multimodali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per un importo massimo di euro 500.000 per l'esercizio 2026 e di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028. Per gli esercizi successivi al 2028, l'importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce criteri, beneficiari, condizioni e modalità di concessione dei contributi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera e), se in ambito portuale, possono altresì essere concessi all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, che ne disporrà in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 509 a 512, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027).

Art. 6

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione degli articoli 3 e 5 della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'intermodalità fra il trasporto viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nonché l'accessibilità alle infrastrutture dei trasporti. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione illustrativa dei contributi concessi e degli interventi realizzati, includendo indicatori specifici sul trasferimento modale.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 7

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 4.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l'attuazione del comma 1.
3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e dell'articolo 5 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concorrono altresì risorse nazionali ed europee in corso di assegnazione alla Regione Emilia-Romagna nonché risorse di futura attribuzione.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 aprile 2026

MICHELE DE PASCALE

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. **303 del 2 marzo 2026**; oggetto assembleare n. **2183 (XII Legislatura)**:

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. **34 del 4 marzo 2026**;
- assegnato alla III Commissione assembleare permanente "Territorio, Ambiente, Mobilità" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione: Il "Politiche Economiche";
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. **1/2026 del 1° aprile 2026**, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Andrea Massari e del relatore di minoranza, consigliere Francesco Sassone, nominati dalla Commissione in data 11 marzo 2026;
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del **15 aprile 2026**, alle ore **12:00**, atto n. **14/2026**.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 2392 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 2183 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità". A firma dei Consiglieri: Gordini, Paldino, Larghetti, Casadei, Massari

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge promuove una visione integrata e strategica del sistema aeroportuale e logistico regionale, quale leva fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e produttivo del territorio;

gli aeroporti rappresentano infrastrutture complesse, caratterizzate da elevati flussi di persone e da una pluralità di funzioni operative, nelle quali assumono rilievo anche i profili legati alla sicurezza e alla tutela della salute;

l'esperienza dell'emergenza pandemica ha evidenziato il ruolo centrale degli aeroporti nella gestione dei flussi di persone e nella prevenzione dei rischi per la salute pubblica, rendendo ancora più evidente la necessità di assetti organizzativi adeguati anche sotto il profilo sanitario.

Considerato che

il rafforzamento del sistema aeroportuale regionale può essere ulteriormente valorizzato attraverso una chiara definizione e integrazione delle funzioni sanitarie presenti negli scali, nel rispetto delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;

la presenza di adeguati presidi e protocolli sanitari costituisce elemento qualificante per la sicurezza complessiva degli aeroporti e per la loro attrattività;

tra le principali esigenze di tutela della salute negli scali aeroportuali rientra la capacità di risposta tempestiva agli eventi acuti, con particolare riferimento all'arresto cardiaco improvviso, per il quale la disponibilità diffusa di dispositivi salvavita e personale formato rappresenta un fattore determinante;

risulta opportuno promuovere forme di coordinamento tra gestori aeroportuali e sistema pubblico, evitando sovrapposizioni e garantendo una corretta allocazione delle responsabilità.

Valutato positivamente che

il progetto di legge introduce strumenti di coordinamento e programmazione in grado di rafforzare l'integrazione tra infrastrutture, territori e sistemi produttivi, contribuendo a una visione moderna e sostenibile dello sviluppo aeroportuale regionale;

tali strumenti possono costituire una sede idonea per valorizzare anche i profili connessi alla sicurezza sanitaria e alla capacità di risposta agli eventi emergenziali, in coerenza con l'esperienza maturata e con le esigenze di tutela della salute.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

a promuovere, nella fase di attuazione della legge, una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità in materia sanitaria negli scali aeroportuali, valorizzando il ruolo dei gestori aeroportuali nella predisposizione e nel mantenimento dei presidi e dei servizi necessari;

a favorire il coordinamento tra i gestori aeroportuali e il sistema di emergenza-urgenza territoriale, al fine di assicurare l'efficacia degli interventi in caso di necessità, nel rispetto delle competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico del servizio sanitario regionale;

a sostenere l'adozione di modelli organizzativi e protocolli operativi condivisi, anche alla luce delle esperienze maturate nella gestione delle emergenze sanitarie, per garantire un'adeguata capacità di risposta negli scali aeroportuali;

a promuovere la diffusione e la piena accessibilità dei dispositivi salvavita e delle misure di primo intervento, con particolare riferimento alla copertura degli aeroporti rispetto al rischio di arresto cardiaco improvviso e alla formazione del personale;

a valorizzare l'adeguatezza dei presidi sanitari aeroportuali come componente della qualità del servizio, anche nell'ambito degli strumenti di sviluppo e sostegno al sistema aeroportuale;

a tenere in considerazione, nelle attività di monitoraggio dell'attuazione della legge, anche gli aspetti connessi alla sicurezza sanitaria negli aeroporti, con particolare riferimento al livello di organizzazione dei servizi e al coordinamento tra i soggetti coinvolti.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 15 aprile 2026

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 2393 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 2183 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità". A firma dei Consiglieri: Larghetti, Casadei, Burani, Trande, Lucchi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Regione Emilia-Romagna, con il progetto di legge in oggetto, persegue lo sviluppo sostenibile socio-economico e turistico-commerciale, favorendo l'attrattività del sistema produttivo ed economico del territorio, promuovendo l'intermodalità fra il trasporto viario, ferroviario, aereo e fluvio-marittimo, nonché l'accessibilità ai trasporti;

per tali finalità la legge riconosce nei sistemi aeroportuali e logistici un fattore strategico per la competitività territoriale e un'infrastruttura abilitante all'integrazione delle filiere produttive, con gli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale del territorio;

lo Stato, con la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026), ha disposto la disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco negli aeroporti che abbiano registrato nel 2024 un flusso inferiore a 700.000 passeggeri, prevedendo il ristoro dei Comuni mediante risorse regionali;

in attuazione di quanto disposto, la Regione assume a proprio carico gli oneri della tassa addizionale comunale sui diritti d'imbarco, versando annualmente allo Stato circa € 1.912.300,00, con l'obiettivo di favorire uno sviluppo coordinato del sistema aeroportuale regionale;

il trasporto aereo in Italia ha registrato nel 2024 complessivamente 218 milioni di passeggeri (+11,1% sul 2023). Gli aeroporti dell'Emilia-Romagna hanno gestito 11,3 milioni di passeggeri, di cui quasi il 95% transitati nello scalo di Bologna, che ha raggiunto un record di 10.775.972 passeggeri;

gli aeroporti minori (Rimini, Forlì, Parma) registrano trend differenziati e una forte dipendenza dal vettore Ryanair (quote superiori al 70% negli scali minori), fattore che espone il sistema regionale a rischi di vulnerabilità commerciale;

la recente decisione di Ryanair di potenziare le basi di Parma, Rimini e Forlì, conseguente all'abolizione dell'addizionale, punta a generare oltre 660.000 passeggeri annui negli scali minori;

tuttavia, gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo e del Piano Regionale Integrato dei Trasporti richiedono che lo sviluppo del traffico aereo sia accompagnato da un potenziamento parallelo dell'accessibilità ferroviaria e da politiche di moda! shift per il trasporto merci.

Considerato che

il progetto di legge stanziava risorse significative per il sistema aeroportuale (art. 3), mentre le risorse dedicate al trasporto ferroviario e all'intermodalità (art. 5) ammontano a 500.000€ per il 2026 e 200.000€ per le annualità successive, evidenziando l'importanza di aumentare l'importo qualora disponibile;

è necessario garantire che gli investimenti a sostegno degli aeroporti minori non avvengano in modo isolato, ma siano affiancati dal miglioramento della loro accessibilità tramite trasporto pubblico;

la Cabina di regia aeroportuale (art. 2) e il Tavolo permanente sulla logistica sostenibile (art. 4) devono operare in coordinamento strutturale per evitare duplicazioni e garantire una visione integrata delle infrastrutture.

Ricordato che

secondo i dati di ISPRA, l'aereo risulta il mezzo di trasporto più inquinante per passeggero. Sebbene il trasporto su strada sia responsabile della quota maggiore di emissioni totali nel settore dei trasporti (circa il 72% in Europa contro il 13% dell'aviazione), l'impatto di un singolo volo sulla "carbon footprint" individuale è estremamente elevato. Volare produce 285 grammi di CO₂ per ogni passeggero (una media di 88 persone a volo) per ogni chilometro percorso;

anche nel trasporto delle merci l'aereo rappresenta la modalità di trasporto che genera maggiori emissioni per unità di merce trasportata. Secondo il GLEC Framework v3.1, le emissioni associate al trasporto aereo variano tra i 500 e i 700 grammi di CO₂ equivalente per tonnellata-chilometro, un valore nettamente superiore rispetto a tutte le altre modalità;

l'aumento di passeggeri e merci del sistema aeroportuale regionale non risulta compatibile con gli obiettivi di riduzione delle emissioni del programma di mandato della Giunta regionale, che stabilisce di "ridurre drasticamente le emissioni con impatti sul clima o sulla salute", di raggiungere la neutralità carbonica al 2050 e di elettrificare i trasporti.

Tutto ciò premesso e considerato impegna la Giunta regionale

1. a rendere strutturale il confronto tra Regione, istituzioni competenti, ENAC, società di gestione del sistema aeroportuale e gestori dell'infrastruttura ferroviaria per la realizzazione di un sistema aeroportuale regionale integrato e sinergico che preveda un adeguamento qualitativo dell'aeroporto di Bologna e valorizzi in modo coordinato gli scali di Forlì, Rimini e Parma, garantendo una gestione equilibrata dei flussi;
2. a prevedere un utilizzo stringente dei meccanismi di verifica e controllo previsti dal progetto di legge, estendendo il monitoraggio della Commissione assembleare competente all'attuazione dell'intero provvedimento (artt. 3 e 5), includendo nella relazione annuale indicatori specifici sul modal shift (tonnellate-km spostate da gomma a ferro), sulla riduzione delle emissioni di CO₂ e sulla percentuale di passeggeri che raggiungono gli scali tramite trasporto ferroviario;
3. ad organizzare l'audizione periodica in Commissione, con cadenza almeno annuale, dei rappresentanti della "Cabina di regia per una strategia di sviluppo infrastrutturale nei territori sede degli aeroporti" e del "Tavolo permanente sulla logistica sostenibile", richiedendo specifici aggiornamenti sul grado di integrazione intermodale degli scali;
4. a supportare il dialogo tra i gestori delle reti e dei servizi di trasporto pubblico e ferroviario, enti locali e la Regione, affinché gli aeroporti minori redigano piani di miglioramento dell'accessibilità multimodale e sostenibile condivisi con la Regione e con RFI anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni prodotte dal sistema aeroportuale regionale;
5. a destinare, in sede di attuazione dell'art. 5, priorità ai progetti di trasporto ferroviario e fluviale con maggiore potenziale di riduzione del traffico merci su gomma, esplorando contestualmente il concorso di risorse nazionali ed europee (PNRR, CEF, Interreg) per integrare gli stanziamenti regionali a favore dell'intermodalità;
6. a garantire il coordinamento operativo tra la Cabina di regia aeroportuale e il Tavolo sulla logistica, prevedendo incontri congiunti per allineare le strategie di sviluppo infrastrutturale con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e mobilità sostenibile;
7. ad assumere, nell'attuazione della legge e nella definizione dei relativi atti amministrativi, come indirizzi prioritari il rafforzamento della logistica sostenibile, dell'intermodalità, della rete degli interporti, dei terminal merci, delle connessioni con il Porto di Ravenna, nonché dei collegamenti di primo e ultimo miglio ferroviario, delle opere di adduzione, dei raccordi e delle bretelle funzionali ai nodi logistici e produttivi regionali;
8. ad assicurare, nella definizione delle modalità attuative della cabina di regia aeroportuale e del tavolo permanente sulla logistica sostenibile, adeguate forme di coinvolgimento e consultazione di soggetti ulteriori rispetto ai componenti strettamente previsti dalla legge, tra cui in particolare RFI, i soggetti gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali, FER Merci, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, i gestori degli interporti, gli operatori terminalistici, ARPAE, gli enti territoriali interessati, le rappresentanze del lavoro e i soggetti portatori di competenze in materia ambientale e logistica.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 15 aprile 2026

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 2394 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 2183 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Misure per la promozione dell'attrattività del territorio mediante interventi in ambito aeroportuale e di sostegno alla logistica e all'intermodalità". A firma dei Consiglieri: Proni, Massari, Paldino, Calvano, Gordini, Casadei, Lucchi, Fornili, Carletti, Bosi

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

nel territorio della Regione Emilia-Romagna operano diversi aeroporti di aviazione generale, tra cui quelli di Reggio Emilia, Modena, Carpi, Pavullo, Ferrara, Forlì, Lugo e Ravenna, che presentano potenzialità operative, turistiche e logistiche non ancora pienamente valorizzate;

ENAC, attraverso la revisione dei regolamenti nel biennio 2024-2025, ha avviato un processo volto a integrare gli "aeroporti minori" nel sistema della sperimentazione legata alla "Mobilità Aerea Avanzata" o più in generale dei "Servizi Aerei Innovativi", grazie agli accordi in essere con le Regioni;

a seguito delle modifiche al regolamento sugli aeroporti territoriali, dal 1° marzo 2025, è prevista la possibilità di svolgere, oltre alle attività tradizionali (scuola di volo, volo sportivo e privato), anche servizi di trasporto commerciale passeggeri, di linea e charter, finora non contemplati per tali infrastrutture;

il mercato europeo dell'aviazione generale e dell'avioturismo conta migliaia di velivoli potenzialmente interessati a destinazioni italiane, subordinatamente alla presenza di adeguati servizi di accoglienza, infrastrutture, informazione e integrazione con il territorio;

numerose destinazioni europee concorrenti, tra cui Spagna, Francia, Slovenia, Croazia e Grecia, intercettano già in modo strutturato i flussi di turismo aeronautico, attualmente in larga parte non intercettati dal sistema italiano;

la Regione Emilia-Romagna dispone di un patrimonio integrato di eccellenze culturali, paesaggistiche, enogastronomiche e produttive, nonché di una rete infrastrutturale diffusa, idonea a sostenere lo sviluppo dell'avioturismo e della mobilità aerea innovativa;

la presenza congiunta di aeroporti commerciali e di una rete diffusa di aeroporti di aviazione generale rappresenta un elemento distintivo e competitivo nel panorama nazionale.

Rilevato che

gli aeroporti di aviazione generale sono infrastrutture strategiche con grandi potenzialità non solo per il turismo, ma anche a supporto di protezione civile, dei servizi sanitari, della formazione aeronautica e delle attività economiche locali;

la loro distribuzione capillare sul territorio regionale consente un accesso diffuso e potenzialmente integrato con i sistemi di mobilità terrestre e ferroviaria;

dette infrastrutture, allo stato attuale, registrano una scarsa competitività rispetto agli scali in altri contesti europei, a causa della disomogeneità dei servizi offerti, della limitata integrazione e della carenza di servizi integrati per gli equipaggi;

le recenti evoluzioni normative e tecnologiche in materia di Mobilità Aerea Avanzata e aviazione generale aprono nuove opportunità di sviluppo per tali infrastrutture, anche in chiave sostenibile e innovativa;

esperienze già avviate in altre regioni italiane, in particolare attraverso protocolli tra ENAC e amministrazioni regionali, evidenziano l'importanza della mappatura delle infrastrutture e dell'elaborazione di documenti strategici dedicati alla mobilità aerea avanzata;

con la delibera di Giunta regionale nr. 287 del 2 marzo 2026 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e ENAC, finalizzato a disciplinare le modalità di una collaborazione continuativa con particolare riferimento alle attività propedeutiche alla definizione di un contesto normativo, operativo e infrastrutturale idoneo allo sviluppo di servizi di Mobilità Aerea Avanzata (AAM) efficienti, sicuri, sostenibili e interoperabili con le infrastrutture aeroportuali e con il sistema del trasporto pubblico regionale.

Ritenuto che

una rete integrata tra aeroporti, aviosuperfici e sistema turistico-ricettivo regionale, sul modello di quanto già realizzato in altri settori, possa contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio;

gli aeroporti di aviazione generale e le avio superfici presentino potenzialità a-i per contribuire allo sviluppo, in ottica di rete, del sistema della mobilità sostenibile e del turismo della nostra regione ed in particolare allo sviluppo di servizi di Mobilità Aerea Avanzata (AAM), in relazione alle linee di azione che potranno emergere nell'ambito del protocollo sopra citato;

che in tale direzione potrebbero essere sviluppate collaborazioni tra Regione, ENAC, Aero Club d'Italia, gestori aeroportuali e destinazioni turistiche.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

a promuovere la collaborazione in merito alla mobilità aerea avanzata e, più in particolare, alle attività propedeutiche alla definizione del miglior contesto normativo, operativo e infrastrutturale per lo sviluppo di servizi AAM efficienti, sicuri, sostenibili ed interoperabili con le infrastrutture aeroportuali e le infrastrutture di trasporto pubblico, con riferimento al territorio dell'Emilia Romagna, come da protocollo d'intesa stipulato tra la regione Emilia-Romagna ed ENAC;

a valutare le potenzialità ed il contributo, anche nell'ottica di una rete integrata, che gli aeroporti di aviazione generale e le avio superfici potrebbero esprimere nell'ambito del sistema della mobilità sostenibile, del turismo della nostra regione e alla sperimentazione relativa ai servizi di Mobilità Aerea Avanzata (AAM), in relazione alle linee di azione che potranno emergere nell'ambito del protocollo sopra citato.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 15 aprile 2026

